



Città metropolitana
di Venezia

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BARRIERA
ARTIFICIALE CON FINALITA' NATURALISTICHE REALIZZATA AL
LARGO DELLA COSTA DI BIBIONE**

* * * * *

Premesso che:

- la Città metropolitana ha come obiettivi istituzionali la tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché la protezione della flora e della fauna;
- con Decreto del Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia della Regione Veneto n. 1 del 20.01.2014 è stata rilasciata alla Provincia di Venezia la concessione del Demanio Marittimo per l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di 495.148 mq allo scopo di realizzare e mantenere una barriera artificiale marittima sommersa con finalità naturalistiche nel tratto di mare antistante il litorale di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento, sulla base del disciplinare di concessione n. 95/Rep. in data 14.01.2014, per un periodo di 6 anni decorrenti dal giorno 01/01/2014 al giorno 31/12/2019;
- la Città metropolitana di Venezia ne ha richiesto la proroga con nota prot.;
- La Regione Veneto, Genio Civile di Venezia ha preso in carico la richiesta;
- la Città metropolitana intende continuare a garantire la gestione della barriera artificiale realizzata al largo della costa di Bibione al fine della tutela della fauna ittica e per lo sviluppo di attività turistico ricreative;
- a seguito di procedimento avviato con la pubblicazione di una manifestazione di interesse, si è provveduto ad individuare, mediante procedura negoziata, l'operatore destinatario della gestione della barriera artificiale con finalità naturalistiche realizzata al largo della costa di Bibione;



Città metropolitana di Venezia

- la, con sede in, via, codice fiscale n., è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra che ha lo scopo di perseguire in modo esclusivo la tutela, la valorizzazione e la protezione ambientale della barriera artificiale marittima sommersa antistante la località turistica di Bibione, con finalità naturalistiche ed al fine di preservare e ricreare le stesse fondamentali funzioni bio-ecologiche svolte dalle formazioni naturali denominate tegnue, tipiche della fascia costiera veneziana;
- con nota prot. n. del, acquisita al prot. n. del, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto della Regione Veneto ha espresso il proprio nulla osta all'affidamento in gestione della barriera artificiale con finalità naturalistiche realizzata al largo della costa di Bibione a, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione;

* * * * *

Tutto ciò premesso

* * * * *

tra la Città metropolitana di Venezia, di seguito per brevità chiamata Città metropolitana, rappresentata da, nato a il e la, rappresentata da, nato a il, si conviene quanto segue:

Art. 1

La Città metropolitana affida, per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre la validità della concessione a favore della Città metropolitana di Venezia dell'area in questione, alla



Città metropolitana
di Venezia

....., con sede in, via,
codice fiscale n., la gestione con finalità naturalistiche, di tutela
della fauna ittica e per lo sviluppo di attività turistico ricreative, della barriera
artificiale realizzata al largo della costa di Bibione (di seguito barriera artificiale)
nello specchio acqueo marino individuato nel dettaglio nel Decreto del Direttore della
Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia della Regione Veneto n. 1 del 20.01.2014,
allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni).

Art. 2

Scopo della presente convenzione è quello di garantire le migliori forme di gestione e
conservazione della barriera artificiale nonché la fruizione dell'area da parte della
cittadinanza locale e dei visitatori a scopi turistici e ricreativi, fatto salvo il rigoroso
rispetto delle esigenze di tutela e conservazione dell'ambiente naturale, della flora e
della fauna ivi presenti.

E' comunque escluso l'utilizzo della barriera artificiale per attività aventi scopo di
lucro.

Art. 3

L'operatore assume l'impegno di assicurare la gestione
dell'area e della barriera artificiale realizzata al largo della costa di Bibione così come
individuata nel citato Decreto.

La assicura, inoltre, il rigoroso rispetto di tutte le
prescrizioni e i vincoli di cui al Disciplinare di concessione n. 95 del 14.01.2014
rilasciata alla Provincia di Venezia, allegato alla presente convenzione per farne parte
integrante (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni).



Città metropolitana di Venezia

In relazione alle finalità e alle attività sopra richiamate, la redige un Programma di gestione triennale che invia alla Città metropolitana entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, almeno 60 giorni prima del termine del periodo di validità del precedente programma di gestione. La Città metropolitana valuta il Programma di gestione e adotta un provvedimento di approvazione o di rigetto entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine senza l'adozione di alcun provvedimento, il Programma di gestione si intende comunque approvato.

La Città metropolitana riconosce la quale soggetto interlocutore per la gestione dell'area interessata, fatti salvi gli eventuali interventi gestionali direttamente effettuati o commissionati dalla Città metropolitana e/o dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto della Regione Veneto, che verranno comunque preventivamente comunicati.

Art. 4

La Città metropolitana di Venezia resta comunque unico soggetto titolare della concessione di cui al Decreto del Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia della Regione Veneto n. 1 del 20.01.2014, garantendo il rispetto di tutti gli obblighi derivanti di cui al relativo disciplinare n. 95 del 14.01.2014 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni).

Art. 5

..... si impegna a chiedere alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto della Regione Veneto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il rilascio della autorizzazione specifica prevista dall'art. 45 del Codice della Navigazione Marittima (allegando all'istanza copia del presente debitamente sottoscritta dalle parti).



Art. 6

I beni di consumo, gli strumenti e i mezzi necessari per la gestione della barriera artificiale sono a carico di

Art. 7

..... è responsabile della corretta gestione della barriera artificiale per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione.

Gli oneri relativi ai servizi di custodia, vigilanza, manutenzione ordinaria e gestione della barriera artificiale sono a carico di

Art. 8

..... si impegna al corretto uso della barriera artificiale, nonché ad assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività di gestione svolte in attuazione della presente convenzione.

Art. 9

..... deve gestire la barriera artificiale direttamente ed esclusivamente per le finalità riportate nella presente convenzione.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, è consentito di subconcedere l'uso e la gestione anche parziali della barriera artificiale realizzata al largo della costa di Bibione a soggetti terzi, pena l'immediata decadenza della convenzione.

..... deve predisporre uno specifico regolamento d'uso (finalizzato all'accesso all'area in questione ed alla relativa fruizione) da trasmettere, per la relativa approvazione, alla competente Capitaneria di Porto.

I visitatori e chiunque altro ammesso nell'area della barriera artificiale sono tenuti ad osservare la massima diligenza nella frequentazione dell'area e nell'utilizzo delle



Città metropolitana di Venezia

eventuali attrezzature (secondo le previsioni del regolamento d'uso di cui sopra) in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle opere, alle strutture ed a quant'altro di proprietà della Città metropolitana.

..... ha l'obbligo di segnalare, a mezzo comunicazione scritta, alla Città metropolitana tutti gli eventuali danneggiamenti alla barriera artificiale ed alle opere ivi presenti, compreso l'eventuale utilizzo non conforme da parte dei visitatori dell'area.

E' fatto divieto a di installare opere e attrezzature, senza l'assenso scritto della Città metropolitana di Venezia.

Art. 10

La Città metropolitana si riserva in qualsiasi momento la possibilità di verificare e valutare l'operato di, in relazione al rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione ed ai fini di valutare l'eventuale rinnovo della collaborazione.

Art. 11

Per l'affidamento della gestione di cui all'art. 1, è stabilito il canone annuo di €, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT FOI e salve ulteriori determinazioni dell'Agenzia del Demanio.

La affidataria si impegna a corrispondere alla Città metropolitana di Venezia il canone annuo mediante versamento sul conto corrente postale n. intestato a "Città metropolitana di Venezia -", codice IBAN

Art. 12

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con la presente convenzione, l'associazione affidataria ha prestato cauzione di Euro



Città metropolitana di Venezia

10.000,00 (diecimila/00) costituita a favore della Città metropolitana di Venezia
mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa n. del

Art. 13

Il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi derivanti dalla presente
convenzione comporterà l'adozione, da parte della Città metropolitana, di
provvedimenti di diffida o di revoca dell'affidamento in gestione, in modo
commisurato alla gravità dell'inosservanza e della sua natura recidivante.

Art. 14

La presente convenzione assume efficacia dalla data di sottoscrizione e ha la durata
massima di cinque anni, comunque non oltre il 31/12/....., data di termine del
periodo di validità della concessione a favore della Città metropolitana di Venezia
dell'area in questione.

Art. 15

La Città metropolitana si riserva ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia
istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte la presente convenzione
qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per garantire la corretta gestione
della barriera artificiale realizzata al largo della costa di Bibione.

Art. 16

In caso di situazioni o condizioni non previste nella presente convenzione, si fa
riferimento alle disposizioni del Codice della Navigazione e del Codice Civile.

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come sopra indicate.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

* * * * *



Città metropolitana
di Venezia

.....

Città metropolitana di Venezia

sig.

sig.